

VIDEOFORUM 2019/I chiarimenti sui modelli organizzativi dell'organismo di vigilanza

# La posta elettronica non basta

## Non offre garanzia di riservatezza sul whistleblower

DI FABRIZIO VEDANA

**L**a semplice casella di posta elettronica, anche se dedicata all'Organismo di Vigilanza 231, non offre sufficienti garanzie di riservatezza sull'identità del segnalante come invece richiesto dal decreto legislativo 179/2017. Lo chiariscono il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, insieme al Consiglio Nazionale Forense, all'Abi e alla Confindustria nel documento diffuso nel dicembre scorso e con il quale vengono indicati i principi per la redazione dei modelli organizzativi e l'attività dell'organismo di vigilanza di cui al dlgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Il tema è stato approfondito ieri nel corso del Videoforum di *ItaliaOggi* sulle novità fiscali e contributive del 2019.

Come si ricorderà il dlgs. 179/2017, in recepimento di quanto previsto da Direttive europee, ha dettato disposizioni per la tutela degli autori di se-

gnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato (i cosiddetti whistleblower o fischiatori).

Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 29 dicembre 2017. Nel settore privato prevedono l'inserimento, dopo il comma 2 dell'art. 6 del Dlgs 231/01 (trattasi della legge recante disposizioni in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche), dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, ai sensi dei quali i Modelli di Organizzazione e Gestione dovranno prevedere anche:

- uno o più canali che consentano a coloro che a qualsiasi titolo rappresentino o dirigano l'ente di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni

svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

- almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

- misure idonee a tutelare l'identità del segnalante e a mantenere la riservatezza dell'informazione in ogni contesto successivo alla segnalazione, nei limiti in cui l'anonimato e la riservatezza siano opponibili per legge.

Alla luce di quanto sopra i modelli 231 delle aziende, siano esse banche, intermediari o industrie o piccole e media imprese, dovranno quindi essere adeguatamente aggiornati con l'introduzione di un impianto regolamentare idoneo a disciplinare internamente un sistema di segnalazione delle violazioni conforme alle intervenute novità legislative. Il modello dovrà, tra l'altro riportare una descrizione specifica con riguardo:

- ai soggetti abilitati ad effettuare le segnalazioni,

- ai contenuti oggetto di tali segnalazioni,

- alle funzioni aziendali preposte alla gestione del sistema di whistleblowing nonché

- alle forme di tutela riservate alla protezione dell'identità dei soggetti segnalanti e alle relative sanzioni previste nei confronti di chi viola tali misure.


Molte le figure coinvolte nel dare concreta attuazione alla nuova normativa.

Accanto all'organismo di vigilanza 231 (di cui spesso sono membri liberi professionisti come commercialisti ed avvocati), che dovrà farsi parte attiva nel chiedere alla società di aggiornare il proprio modello organizzativo di cui al dlgs. 231/01, dovranno certamente essere coinvolti anche altri soggetti.

Tra questi i commercialisti ed i ragionieri sui quali ricade la responsabilità, quando sono componenti del collegio sindacale, di verificare il rispetto delle norme di legge da parte della società.



Carmine Carlo



Simone Cagliano

